Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 gennaio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1977, n. **998**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1977 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a spendere, rispettivamente, la somma di lire 25.000 milioni e di lire 2.200 milioni ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale per la nuova disciplina del lavoro straordinario del personale postelegrafonico.

Art. 2.

La disciplina del lavoro straordinario, stabilita col decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al quale compete la retribuzione per stipendio o per stipendio e indennità di funzione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente articolo 2 è pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, maggiorato del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria dei compensi di cui al precedente comma è maggiorata del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.

La misura dei compensi per lavoro straordinario risultante dall'applicazione del presente articolo è ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. La misura complessiva così ottenuta è arrotondata alle lire dieci per eccesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, viene considerato anche l'importo della 13ª mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

Art. 4.

Per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nei casi di particolari situazioni contingenti o di eccezionale aumento del traffico, hanno facoltà di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, per un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3.

Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo suindicato di centottanta giorni e non può essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio.

La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 5.

Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nei giorni festivi diversi dalla domenica l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro: in tali casi l'impiegato può optare per i compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi ovvero per l'astensione dal lavoro in altro giorno feriale da stabilire dall'amministrazione ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente l'orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è sostituito dal seguente:

« La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilita in 36 ore ».

Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale postelegrafonico, sono soppresse le parole: « fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sarà ripartito in sei giorni ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative è stabilita con le modalità previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ».

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, ammontante complessivamente a lire 27.200 milioni, si provvede:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108, 280, 283, 284 e 501 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 11.500 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 10.000 milioni e 500 milioni;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 115, 196 e 211 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 1.500 milioni, 200 milioni, 250 milioni e 250 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. 999.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, adottata il 19 novembre 1975, che propone l'assegnazione del posto di cui sopra alla cattedra di patologia aviare della facoltà di medicina veterinaria della stessa Università, per consentire nel superiore interesse della ricerca scientifica al dott. Giampietro Minelli, attuale titolare del posto di proseguire nell'ambito della facoltà di veterinaria gli studi già intrapresi di patologia aviare;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, adottate rispettivamente il 17 dicembre 1975, 12 marzo 1976 e 13 gennaio 1977, con le quali si consente al passaggio del posto di cui sopra al fine di potenziare la ricerca presso il laboratorio di colture cellulari già attivato presso l'istituto di patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria, ravvisando l'opportunità di dare incremento e sviluppo al settore virologico nell'ambito della facoltà;

Considerato che il dott. Giampietro Minelli ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di patologia aviare della facoltà di medicina veterinaria della stessa Università;

Considerato l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giampietro Minelli, alla cattedra di patologia aviare della facoltà di medicina veterinaria della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Registro n. 149 Istruzione, foglio n. 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. 1000.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare quarantotto dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due dei residui cinquantotto posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Due dei cinquantotto posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia umana normale (per la terza cattedra) . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di prima clinica medica generale e terapia medica (per la sesta cattedra di semeiotica medica) . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Registro n. 149 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1001.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Organizzazione per la preparazione professionale degli insegnanti », in Milano.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Organizzazione per la preparazione professionale degli insegnanti » (O.P.P.I.), in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Registro n. 149 *Istruzione, foglio n.* 138

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1 (*Raccolta* 1978).

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Dichiarazione d'urgenza

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Aree destinate all'edilizia scolastica

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze

catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

Art. 4.

Attraversamenti e spostamenti

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Art. 5.

Inosservanza dei termini

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potrà essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.

Le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.

Art. 6.

Deliberazioni degli enti locali territoriali

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

Art. 7.

Pareri

Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

Art. 8.

Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

Art. 9.

Comitati tecnico-amministrativi

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di Venezia.

Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Art. 10.

Adempimenti degli uffici periferici e decentrati

Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

Art. 11.

Modalità di aggiudicazione

Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali nonché per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Aggiudicazione a trattativa privata

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

Art. 13.

Prestazione di garanzie

Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 14.

Revisione prezzi in caso di anticipazioni

Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

Art. 15.

Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario

Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Art. 16.

Proroghe

Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Art. 17.

Collaudi

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire.

Art. 18.

Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.

I limiti di importo progettuale stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

Art. 19.

Adempimenti per l'erogazione della rate di mutuo

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

Art. 20.

Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

Art. 21.

Gare deserte

Le norme di cui all'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 22.

Pagamenti in conto

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 23.

Pagamento delle indennità

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto del 50 per cento delle indennità previste dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. può essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 24.

Controlli della Corte dei conti

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

Art. 25.

Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vin-

coli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.

Art. 26.

Competenza contrattuale dei dirigenti

L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

Art. 27.

Condizioni di esclusione dagli appalti

L'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della C.E.E. cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della C.E.E. qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere *e*) ed *f*) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della C.E.E., iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della C.E.E. e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

Art. 28.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

Art. 29.

Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare ».

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

Art. 30.

Lavori di variante e nuovi prezzi

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

Art. 31.

Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Art. 32.

Lavori e forniture in economia

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

Art. 33.

Parere degli organi consultivi

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo

presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Procedure in corso

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art. 35.

Leggi regionali

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i princìpi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

Art. 36.

Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a 1.000 milioni e non inferiore a 100 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione ».

Art. 37.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — GULLOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 2.

Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977.

Le disposizioni dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle province e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentite le regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato sul territorio della regione Piemonte, lo stanziamento previsto nell'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, è aumentato di lire 4.500 milioni.

Per l'attuazione degli interventi indicati nel comma precedente nel territorio delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria è stanziata la spesa di lire 2.500 milioni.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto nel territorio della regione Piemonte lo stanziamento previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, è aumentato di lire 1.000 milioni.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel comma precedente, nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria è stanziata la spesa, rispettivamente di lire 100 milioni, 2.000 milioni e 1.000 milioni.

La somma complessiva di lire 11.100 milioni, occorrente per l'attuazione dei commi precedenti sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1978.

Art. 3.

Per i lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate nella II e III categoria da eseguirsi nei territori delle regioni indicate nell'articolo 1 o anche in altre regioni ma da eseguirsi in dipendenza degli eventi alluvionali di cui alla presente legge che hanno interessato il fiume Po ed i suoi affluenti, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

Gli interventi previsti nel precedente comma sono attuati sentite le regioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

A valere sulle somme indicate nel primo comma, è stanziata sul capitolo 3402 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 1.500 milioni per l'effettuazione dei servizi di piena per l'anno 1978.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.

Sullo stanziamento del comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le regioni, lavori di riparazione, sistemazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 15.000 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui al comma precedente, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 7908 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, per provvedere ai necessari ed indilazionabili lavori di ripristino dei canali Cavour gestiti direttamente dall'amministrazione demaniale e di quelli dell'antico demanio danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al precedente articolo 1.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno finanziario 1978 a favore dell'amministrazione generale dei canali Cavour da destinare al canale « Naviglio di Ivrea » per il ripristino ed adeguamento delle opere danneggiate.

Art. 6.

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, mediante incremento della dotazione del fondo stesso di lire 38.000 milioni.

Della predetta somma lire 8.000 milioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versati dall'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la tesoreria centrale; lire 30.000 milioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

All'onere di lire 30.000 milioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno finanziario 1978 dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il contributo speciale previsto dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1977, n. 639, da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977 è aumentato di lire 26.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

E' autorizzato un contributo speciale di lire 2.000 milioni da assegnare alla regione Valle d'Aosta per gli interventi di sua competenza, in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

E' autorizzato un contributo speciale di lire 13.900 milioni da assegnare alla regione Lombardia per gli interventi di sua competenza, in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

E' autorizzato un contributo speciale di lire 26.000 milioni da assegnare alla regione Liguria per gli interventi di sua competenza, in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Negli interventi di cui al presente articolo sono compresi quelli relativi alla ricostruzione o riparazione di immobili di proprietà privata.

Art. 8.

Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

Art. 9.

A favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7-*bis* che ai fini della presente legge viene sostituito dal seguente:

« Alle piccole imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani potrà essere concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 800.000 ».

La concessione del contributo sarà disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualità di azienda danneggiata.

Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai medesimi.

Art. 10.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al precedente articolo 9 è stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1977 la somma di lire 3.000 milioni.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente articolo 1, già elevato a lire 18.000 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 9.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 16.550 milioni.

La maggiore spesa prevista dal secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 15.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 185.000 milioni, si provvede quanto a lire 56.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 129.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto della provincia di Udine, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — GULLOTTI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 4294 del 15 ottobre 1977, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara;

Decreta:

E ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, composta dai signori:

Anitori dott. Alberto, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Liberi cav. uff. Berardino, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Palumbo Ginetto, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

La Macchia Adelco, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Ridolfi Giovanni, rappresentante dell'Ente Fucino, membro effettivo;

Agrippa dott. Michele, rappresentante dell'Ente Fucino, membro supplente;

Angelozzi dott. Ciro, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Zecchini dott.ssa Emiliana, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Brocco Vincenzo, Febo Italo, Mariani Silvano, Rosadi Fortunato, Sciarretta Quintino, Sorci Antonio, Tini Giuseppe, Di Giamberardino Luigi, Verna Giuseppe, Di Emidio Pio e Trotta Dino, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Alderighi Mario, D'Alfonso Rosa, D'Amico Vincenzo, Di Felice Umberto, Tannolo Vincenzo, Presutti Antonio, Sanvitale Argeo, Vadini Rocco, Creati Umberto, Montenero Giovanni e Costantini Ermidio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Pirri Nicola, Di Donato Ezio, Roberti Roberto, Ficara dott. Giovanni e Caliano rag. Sabato, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Di Benedetto Giuseppe, Varani Elvidio, Milozzi Gianfranco, Pastore avv. Vincenzo e Palumbi dott. Camillo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(111)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Determinazione dei tassi da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il successivo decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il successivo decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto n. 201833 del 25 ottobre 1977, con il quale viene fissato nella misura del 15,75 % il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,75 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977 e del 31 agosto 1977, citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83

(256)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serramazzoni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Modena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei boschi di Faeto sita nel comune di Serramazzoni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Serramazzoni (Modena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta — che si estende dai boschi di Faeto, propriamente detti, al monte della Bastiglia e ai Sassi di Varana — ha notevole interesse pubblico poiché al carattere unitario del profilo geofisico della stessa fa riscontro la unitarietà dell'ambiente paesaggistico ed antropologico; il crinale e le sue pendici sono infatti quasi del tutto ricoperti di boschi (parte a fustaia, parte a ceduo), con pochi, delimitati e caratteristici insediamenti abitati, limitate conversioni ed adattamenti ad economia agricola, qualche pendio a prato-pascolo; le pendici del monte Faeto si raccomandano per un esteso bosco di faggi e di cerri di grande mole ed ineguagliabile maestà; il crinale del monte della Bastiglia è pregevole per gli annosi castagni (costituiscono il più settentrionale e più basso castagneto di qualche mole dell'Appennino modenese), secolari querce (rovere e cerro) ed alcuni faggi; in questo ambiente solenne si incastona l'antica Torre della Bastiglia, con quanto rimane del borgo medioevale (di epoca matildica) che costituisce il belvedere settentrionale dell'intera zona e trova riscontro panoramico nella terrazza naturale dei Sassi di Varana che gli stanno di fronte ad ovest e nel monte Faeto posto a sud; il versante della Varana è costituito da alcuni vasti castagneti, da faggete parte a fustaia e parte a ceduo, ma per la maggior parte è coperto da un bosco ceduo di faggi, castagni e qualche roverella; questa ampia ed impenetrabile coltre verde (profondamente solcata da alcuni ruscelli che danno qui origine al torrente Fossa: il rio della Pulce, il rio delle Borre, il rio dei Bombi, ecc.), unisce al pregio e alla suggestione di un panorama lussureggiante, in un ambiente poco toccato dall'uomo, anche una precipua funzione di contenimento geologico; numerosi punti eminenti permettono di godere di un paesaggio come pochi altri nel nostro basso Appennino: dal monte Faeto, dal monte della Bastiglia, dal monte Pizzolo (quest'ultimo soprastante il nuovo insediamento di « Serra pineta »); alla estremità ovest, i « Sassi » di Varana costituiscono il fulcro di un altro angolo paesisticamente assai rimarchevole di alpestre bellezza, cui si associano elementi geo-morfologici da salvaguardare (cascatelle, piccoli bacini naturali, sorgenti solforose, ecc.); torri, castelli ed abitati antichissimi dalle case caratteristiche occupano i punti obbligati delle vecchie strade, che un tempo valicavano questa « serra »;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Serramazzoni (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 1, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dal punto di incontro del fosso della Stoppia con la strada Calvanella sul limite del confine con il comune di Prignano: limite amministrativo del comune di Prignano fino all'incontro con la strada Vandelli;

ovest: strada comunale Vandelli con inizio confine del comune di Prignano, sino all'incontro con la strada comunale Varana (località Campadolla); strada comunale di Varana, sino all'incontro con il fosso della Rovina; indi rio della Pulce fino all'incontro con la strada comunale del Mulinetto; strada comunale del Mulinetto sino alla strada Vandelli; strada Vandelli sino all'incontro con la strada comunale dei Cocci; strada comunale dei Cocci fino a Cà dei Cocci; indi confine amministrativo del comune di Prignano fino al rio del Cervaro;

sud: dal confine amministrativo del comune di Prignano, corso del rio Cervaro fino alla confluenza con il corso del rio Carletto; rio Carletto fino al mappale 6721, indi mappali 6660, 6618, 6617 fino alla strada per Brossa; strada per Brossa fino all'incrocio con la strada vicinale della Riva; strada della Riva verso est fino a casa Fattori, quindi mappali 5769, 7604, 5742, 5083, 5097, 5095, 5060, strada comunale Cà di Mazzoni fino alla casa Giacomone, indi mappali 3033, 4999, 4985, 4990, 4998, 4996, 4990 (parte a est), 7922, 4847, 4846, 4812, 4814, 7531, 7534, 4807, 4816, 4817, 7534, 4801, 4767, 4664, 4773 fino alla strada statale n. 12;

est: strada statale n. 12 (mappale 4773) fino all'incrocio della strada comunale del Campedino; strada comunale del Campedino fino all'incrocio con la strada vicinale degli Ovaroli, indi strada vicinale degli Ovaroli fino al fosso della Stoppia; fosso della Stoppia fino al limite amministrativo del comune di Prignano.

Tutti i mappali si riferiscono alla sezione *A* del catasto del comune di Serramazzoni e sono compresi all'interno della zona vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Modena.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna curerà che il comune di Serramazzoni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il 16 luglio 1974, alle ore 9, negli uffici dell'amministrazione provinciale di Modena, su regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare sui seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della località « Boschi di Faeto » in comune di Serramazzoni.

(*Omissis*).

La commissione passa infine a trattare il terzo punto all'ordine del giorno:

ZONA DEI BOSCHI DI FAETO.

(*Omissis*).

Con voti unanimi e palesi (con la sola astensione del sindaco del comune di Serramazzoni, limitatamente all'inclusione nella zona delle due aree di espansione residenziale del centro abitato di Faeto), la commissione decide:

a) di includere l'ampia zona sopradecritta, sita in comune di Serramazzoni, nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme, a norma dell'art. 1, *n* 3 e *n*. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i motivi sopraesposti, secondo la seguente delimitazione:

Confini descritti in senso antiorario; tutti i mappali si riferiscono alla sezione A del catasto del comune di Serramazzoni e sono compresi all'interno della zona protetta:

nord: dal punto di incontro del fosso della Stoppia con la strada Calvanella sul limite del confine con il comune di Prignano; limite amministrativo del comune di Prignano fino all'incontro con la strada Vandelli;

ovest: strada comunale Vandelli con inizio confine del comune di Prignano, sino all'incontro con la strada comunale Varana (località Campadolla); strada comunale di Varana, sino all'incontro con il fosso della Rovina; indi rio della Pulce fino all'incontro con la strada comunale del Mulinetto; strada comunale del Mulinetto sino alla strada Vandelli; strada Vandelli sino all'incontro con la strada comunale dei Cocci; strada comunale dei Cocci fino a Cà dei Cocci; indi confine amministrativo del comune di Prignano fino al rio del Cervaro;

sud: dal confine amministrativo del comune di Prignano, corso del rio Cervaro fino alla confluenza con il corso del rio Carletto; rio Carletto fino al mappale 6721, indi mappali 6660, 6618, 6617 fino alla strada per Brossa; strada per Brossa fino all'incrocio con la strada vicinale della Riva; strada della Riva verso est fino a casa Fattori, quindi mappali 5769, 7604, 5742, 5083, 5097, 5095, 5060, strada comunale Cà di Mazzoni fino alla casa Giacomone, indi mappali 3033, 4999, 4985, 4990, 4998, 4996, 4990 (parte a est), 7922, 4847, 4846, 4812, 4814, 7531, 7534, 4807, 4816, 4817, 7534, 4801, 4767, 4664, 4773 fino alla strada statale n. 12;

est: strada statale n. 12 (mappale 4773) fino all'incrocio della strada comunale del Campedino; strada comunale del Campedino fino all'incrocio con la strada vicinale degli Ovaroli, indi strada vicinale degli Ovaroli fino al fosso della Stoppia; fosso della Stoppia fino al limite amministrativo del comune di Prignano;

b) di allegare carta planimetrica della località sopradescritta al punto *a*), carta che fa parte integrante della presente decisione.

(*Omissis*).

(200)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1977.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo per le fiere di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7:

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1974, riguardante la rinnovazione del consiglio di amministrazione dell'ente, per gli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1974, n. 4, con la quale il predetto consiglio, su designazione del presidente, ha proposto la nomina dei signori prof. Mario Volpato e prof. Ettore Bentsik a vice presidenti dell'ente;

Decreta:

Il prof. Mario Volpato e il prof. Ettore Bentsik sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13737)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona », 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il nuovo statuto, 4 aprile 1974, n. 241 e 14 dicembre 1976, n. 984, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1974, concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo denominato: « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, è composto dai seguenti membri:

Antonelli dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzione di presidente;

Tavasci Domenico Ulisse, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Spadea dott. Luigi, in rappresentanza della regione Veneto;

De Matteis dott. Francesco, in rappresentanza della prefettura di Verona;

Bay avv. Piero Giuseppe, in rappresentanza del comune di Verona;

Lui dott. Arto, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(48)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1976, per l'espletamento, secondo i programmi provvisori, degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prescrive l'obbligo di un certificato di abilitazione per la guida di veicoli adibiti a trasporti professionali;

Visto il comma decimo, del suddetto art. 80, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire, con decreto, in relazione alle prescrizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/69, i requisiti, le modalità, ed i programmi di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

Ritenuto che, per l'art. 18 del citato regolamento (CEE) n. 543/69, sui programmi d'esame occorre che si pronunci la commissione della Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974, con il quale, tra l'altro, in attesa di poter disporre per l'adozione di programmi di esame conformi a quanto stabilito dal richiamato art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69, sono stati indicati i programmi provvisori di espletamento, fino al 31 marzo 1975, di esami per il conseguimento di certificati di abilitazione professionale;

Visti i decreti ministeriali n. 1179 del 28 marzo 1975, n. 3166 del 10 novembre 1975 e n. 3070 del 27 dicembre 1976, l'ultimo dei quali ha prorogato fino al 31 dicembre 1977 i termini per l'espletamento degli esami di abilitazione professionale secondo i programmi provvisori indicati nel citato decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974;

Ritenuto di dover ancora spostare il termine per l'espletamento degli esami di abilitazione professionale, secondo i programmi provvisori di cui al suddetto decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1978 il termine per l'espletamento degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale, secondo i programmi provvisori indicati nel decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(225)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Trasferimento a favore della S.p.a. AGIP Petroli, in Roma, delle concessioni o autorizzazioni afferenti agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione rilasciate alla S.p.a. AGIP.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione dell'AGIP S.p.a. in data 7 ottobre 1977 dal quale risulta che l'assemblea ha deliberato di costituire una società per azioni avente per oggetto principale la raffinazione e ogni attività commerciale e industriale per la distribuzione di prodotti petroliferi anche mediante il conferimento del complesso aziendale relativo alle attività di raffinazione e di distribuzione della AGIP S.p.a.;

Visto l'atto in data 29 novembre 1977, rep. n. 176568, rogito n. 30725, redatto dal notaio Enrico Castellini di Roma, con il quale è stata costituita la S.p.a. denominata AGIP Petroli, con sede in Roma;

Visto lo statuto della S.p.a. AGIP Petroli;

Vista l'istanza della società AGIP per azioni in data 12 dicembre 1977 sottoscritta dalla S.p.a. AGIP Petroli con la quale la suddetta società AGIP p.a. ha chiesto ai sensi del comma decimo dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, che le concessioni o autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione rilasciate alla stessa vengano trasferite alla società AGIP Petroli;

Considerato che alla società AGIP Petroli p.a., succeduta alla società AGIP p.a. per effetto dello scorporo dell'attività di questa ultima società relativa alla raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi, può es-

sere riconosciuto il possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica prescritta dal citato art. 16 della legge n. 1034;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzato il trasferimento a favore della società AGIP Petroli p.a. delle concessioni o autorizzazioni afferenti agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'unito elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciate alla società AGIP per azioni.

Le suddette concessioni o autorizzazioni dovranno, pertanto, intendersi intestate all'AGIP Petroli S.p.a.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(228)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364:

Alessandria - alluvione del 7-10 ottobre 1977;

Asti - piogge a carattere alluvionale del 6-9 ottobre 1977;

Novara - alluvione del 6-10 ottobre 1977;

Torino - piogge a carattere alluvionale del 6-8 ottobre 1977;

Vercelli - alluvione del 6-10 ottobre 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Alessandria - alluvione del 7-10 ottobre 1977 (articoli 4 e 5):

comuni di Acqui Terme - Alessandria - Alice Belcolle - Alluvioni Cambiò - Alzano Scrivia - Arquata Scrivia - Avolasca - Basaluzzo - Bassignano - Belforte Monferrato - Berzano di Tortona - Bistagno - Borghetto Borbera - Borgoratto Alessandrino - Bosco Marengo - Bosio - Capriata d'Orba - Carbonara Scrivia - Carezzano - Carpeneto - Carrosio - Cartosio - Casal Cermelli - Casaleggio Boiro - Casalnoceto - Casasco - Cassano Spinola - Cassine - Cassinelle - Castellania - Castellar Guidobono - Castellazzo Bormida - Castelletto d'Erro - Castelletto d'Orba - Castelnuovo Bormida - Castelnuovo Scrivia - Castelspina - Cavatore - Cerreto Grue - Costa Vescovato - Cremolino - Denice - Francavilla Bisio - Frascaro - Fresonara - Frugarolo - Gamalero - Garbagna - Gavazzana - Gavi - Grognardo - Guazzora - Isola S. Antonio - Lerma - Malvicino - Melazzo - Merana - Molare - Molino dei Torti - Monleale - Montaldeo - Montaldo Bormida - Montecastello - Montechiaro d'Acqui - Montegioco - Montemarzino - Morbello - Morsasco - Novi Ligure - Orsara Bormida - Ovada - Paderna - Pareto - Parodi Ligure - Pasturana - Pecetto di Valenza - Pietra Marazzi - Piovera - Ponti - Ponzone - Pozzol Groppo - Pozzolo Formigaro - Prasco - Predosa - Ricaldone - Rivalta Bormida - Rivarone - Rocca Grimalda - Sale - San Cristoforo - Sant'Agata Fossili - Sardigliano - Sarezzano - Serravalle Scrivia - Sezzadio - Silvano d'Orba - Spigno Monferrato - Spinetto Scrivia - Stazzano - Strevi - Tagliolo Monferrato - Tassarolo - Terzo - Tortona - Trisobbio - Vignole Borbera - Viguzzolo - Villalvernia - Villaromagnano - Volpedo - Visone - Volpeglino - Voltaggio - Mornese.

Asti - alluvione del 6-9 ottobre 1977 (art. 4):

comuni di Castelletto Molina - Castel Rocchero - Maranzana - Mombaldone - Mombaruzzo - Monastero Bormida - Montabone - Olmo Gentile - Quaranti - Roccaverano - Rocchetta Palafea - S. Giorgio Scarampi Serole - Sessame.

Novara - alluvione del 6-10 ottobre 1977:

comuni di Antrona Schierando: lungo torrente Osasca ed affluenti; Anzola d'Ossola: fascia del Toce ed affluenti, Piazza Grande; Baceno: località Baldolero; Bannio Anzino: località Parcineto e Gaggetto, Riscillone, Sotto-Soi, Case Fornati; Beura Cardezza: fascia del Toce ed affluente; Bognanco: lungo i corsi d'acqua; Calasca-Castiglione: località Opaco; Ceppo Morelli: località Campioli; Cerano: località Ticino; Crevoladossola: fascia del Toce ed affluenti; Crodo: fascia del Toce ed affluenti; Domodossola: fascia del Toce ed affluenti; Loreglia: località Chieso e Loccia; Macugnaga: località Isella, Pecetto, Borca; Marano Ticino: località Castello; Masera: fascia del Toce ed affluenti; Massaiola: località

Cavalla-Oraccio; Montecrestese: fascia del Toce ed affluenti; Montescheno: lungo torrente Osasca ed affluenti; Ornavasso: fascia del Toce ed affluenti; Pallanzeno: fascia del Toce ed affluenti; Piedimulera: fascia del Toce ed affluenti; Pieve Vergonte: fascia del Toce ed affluenti; Premosello Chiovenda: fascia del Toce ed affluenti e Alpe (La Piana); San Bernardino Verbano: fascia del Toce ed affluenti; San Nazzaro Sesia: cascina Risi; Seppiana: lungo torrente Osasca ed affluenti; Trasquera: lungo i corsi d'acqua; Trontano: fascia del Toce ed affluenti; Valstrona: località Fornero, Madonna della Colletta, Croso-boton-Luzzogno, Inuggio, Vartasca; Vanzone con San Carlo: località Pontevalleggia, Fornace, Pianezza; Varzo: fascia del torrente Viberia; Verbania: fascia del torrente San Bernardino e località Fondo Toce; Viganella: località del torrente Osasca ed affluenti; Villadossola: fascia del Toce ed affluenti; Vogogna: fascia del Toce ed affluenti.

Torino - piogge a carattere alluvionale del 6-8 ottobre 1977 (art. 4):

comuni di Andrate - Borgomasino - Caravino - Carema - Ceresole Reale - Chiesanuova - Chivasso - Ciconio - Collereto Giacosa - Feletto - Lessolo - Locana - Mazzè - Noasca - Ozegna - Parella - Pavone - Quassolo - Quincinetto - Ribordone - Rivarolo - Rondissone - San Giorgio - Settimo Vittone - Sparone - Strambino - Tavagnasco - Verolengo - Vestignè - Villareggia - Vische - Meugliano Verrua Savoia (tutti per l'intero territorio comunale) - Bollengo: località Albareto, Vignarossa, Piano Inferiore - Ivrea (isola amministrativa): località Bandita.

Vercelli - alluvione del 6-10 ottobre 1977 (art. 4):

comuni di Cossato - Salussola - Carisio - Casanova Elvo - Villata - Caresanablot - Vercelli - Prarolo - Pezzana - Caresana - Motta dei Conti - Moncrivello - Saluggia (zone limitrofe ai corsi d'acqua) - Alagna Valsesia - Rima S. Giuseppe - Carcoforo - Rimasco - Fobello - Rimella - Sabbia - Cravagliana - Cervatto - Rossa - Boccioleto - Mollia - Riva Valdobbia - Campertogno - Scopa - Balmuccia - Vocca - Varallo - Civiasco - Rassa - Pila - Scopello - Breia - Quarona - Cellio - Valduggia - Borgosesia - Postua - Guardabosone - Ailoche - Crevacuore - Caprile - Pray - Coggiola - Portula - Trivero - Soprana - Mezzana Mortigliengo - Strona - Crosa - Lessona - Quaregna - Cerreto Castello - Vallanzengo - Piatto - Valdengo - Vigliano Biellese - Ronco Biellese - Ternengo - Zumaglia - Pettinengo - Bioglio - Valle S. Nicolao - Valle Mosso - Mosso S. Maria - Pistolesa - Veglio - Camandona - Piode - Callabiana - Selve Marcone - Andorno Micca - Tollegno - Pralungo - Migliano - Sagliano M. - Tavigliano - Quittengo - Campiglia Cervo - Rosazza - Piedicavallo - San Paolo Cervo - Biella - Pollone - Occhieppo Superiore - Occhieppo Inferiore - Muzzano - Graglia - Sordevolo - Camburzano - Mongrando - Netro - Donato - Sala Biellese - Torrazzo - Magnano (tutti per l'intero territorio classificato montano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(199)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Costituzione di un comitato di collegamento tra gli organismi preposti al commercio con l'estero ed all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione e taluni enti e associazioni di categoria interessati al commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente « Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero »;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, in legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente: « Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri »;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale »;

Visti, in particolare, l'art. 1 della richiamata legge n. 227 che ha istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES, e l'art. 2 della stessa legge che ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni la Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione - SACE;

Considerata l'opportunità di instaurare un appropriato strumento di consultazione e di reciproca informazione in materia di commercio con l'estero e, in particolare, di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione fra gli organismi suddetti e gli operatori economici interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato di collegamento con funzioni di diffusione di informazioni in materia valutaria, assicurativa e finanziaria nei confronti di taluni enti ed associazioni di categoria più rappresentativi sul piano nazionale, interessati al commercio con l'estero e, in particolare, all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione.

Art. 2.

Del comitato di collegamento faranno parte:

due funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero del commercio con l'estero che svolgeranno le funzioni rispettivamente di presidente e di vice presidente;

un rappresentante della Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione - SACE;

un rappresentante dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

un rappresentante dell'Intersind;

un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

un rappresentante dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

un rappresentante della Confederazione generale delle piccole imprese;

un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

due rappresentanti segnalati dall'Associazione bancaria italiana, dei quali uno per le aziende ordinarie di credito ed uno per gli istituti speciali di credito.

Art. 3.

Il comitato di collegamento ha inoltre il compito di esaminare i problemi valutari assicurativi e finanziari connessi agli scambi con l'estero di merci e servizi, alle operazioni correnti ed ai movimenti di capitali con l'estero.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: OSSOLA

(226)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Norme per lo spostamento dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini ai fini della profilassi dell'afta epizootica e per l'inchiesta epizootologica nei focolai d'infezione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Viste le proprie ordinanze 31 agosto 1977 e 5 ottobre 1977 concernenti la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica;

Considerato opportuno disciplinare lo spostamento dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini mediante norme atte ad esercitare un valido controllo sanitario sui suddetti animali e consentire una più efficace inchiesta epizootologica nei focolai d'infezione;

Ordina:

Art. 1.

I bovini, i bufali, gli ovini ed i caprini da trasportare con qualuque mezzo, per essere spostati dai loro pascoli e dai loro allevamenti, debbono essere sottoposti a visita veterinaria.

Art. 2.

I veterinari comunali o consorziali, a conferma dell'esito favorevole della visita, compileranno l'attestazione sanitaria a tergo del modello n. 4, previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, precisando che gli animali, se di età superiore a tre mesi, sono stati vaccinati da almeno dieci giorni nei confronti dell'afta epizootica secondo i tempi e le modalità indicati dalla ordinanza ministeriale 31 agosto 1977 citata in premessa.

Nel modello n. 4 dovranno altresì essere riportati tutti gli elementi utili atti ad individuare l'allevamento di provenienza degli animali con la dichiarazione che nell'allevamento stesso, al momento del carico degli animali, la visita sanitaria ha dato esito favorevole.

Art. 3.

Il modello n. 4 di cui al precedente articolo, dovrà essere redatto in triplice copia per ogni destinazione. Una copia del predetto modello sarà inviata a cura dei veterinari comunali o consorziali agli uffici dei veterinari comunali o consorziali dei comuni di destinazione, a mezzo raccomandata a spese degli interessati.

Art. 4.

I veterinari comunali o consorziali dei comuni di destinazione degli animali, presa visione dei modelli n. 4 effettueranno, nell'ambito della normale vigilanza sugli allevamenti e sui concentramenti di animali in genere, gli opportuni controlli sanitari.

Art. 5.

A complemento delle vigenti disposizioni in materia di profilassi dell'afta epizootica, alla insorgenza di ogni focolaio di infezione, una apposita commissione composta dal veterinario provinciale, dal veterinario comunale o consorziale, dal direttore della sezione dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio ed eventualmente integrata da un docente universitario in malattie infettive degli animali o da un esperto dell'Istituto superiore di sanità, dovrà procedere all'inchiesta epizootologica per l'accertamento dell'origine dell'infezione. Per ogni focolaio di infezione, deve essere data simultanea e tempestiva comunicazione al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità specificando lo stato di avanzamento delle campagne di vaccinazione obbligatoria antiaftosa e gli interventi immunizzanti in atto per arginare la diffusione dell'infezione.

Art. 6.

Per l'identificazione del virus in causa ogni istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio dovrà procedere agli esami di laboratorio per la tipizzazione provvedendo tempestivamente all'invio di parte del materiale patologico prelevato nell'allevamento infetto al Centro nazionale di referenza dei virus aftosi con sede in Brescia presso l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Art. 7.

Per quanto riguarda i suidi valgono le norme stabilite, in materia di spostamento di tali animali, dalla ordinanza ministeriale 24 giugno 1972.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 12 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: RUSSO

(328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ugo Piperno console onorario di Centroafrica a Milano.

(121)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale di Siracusa per la difesa delle produzioni intensive

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1977, n. 3351, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale di Siracusa per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, con sede sociale in Siracusa, via Necropoli del Fusco n. 7, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(209)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro La Vittoria, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Restaino in data 29 novembre 1976, rep. n. 14117, reg. soc. n. 144/73;

2) società cooperativa edilizia Alfa Zeta, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Albore in data 20 dicembre 1973, rep. n. 1215, reg. soc. n. 165;

3) società cooperativa Copragroil salernitana, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Errico, in Contursi in data 9 aprile 1973, rep. n. 8549, reg. soc. n. 5102;

4) società cooperativa edilizia Federico Secondo, soc. coop. a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 1° dicembre 1972, rep. n. 20692, reg. soc. n. 168/72;

5) società cooperativa edilizia 12 per Yellowstone, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 8 settembre 1971, rep. n. 144799, reg. soc. n. 3010/71;

6) società cooperativa edilizia Araucaria, soc. coop a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 14 marzo 1973, rep. n. 719243, reg. soc. n. 1796/73;

7) società cooperativa edilizia La Violetta, soc. coop a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 10 settembre 1969, rep. n 13790, reg. soc. n. 2774;

8) società cooperativa edilizia Il Tulipano, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 10 settembre 1969 rep. n. 13786, reg. soc. n. 2767;

9) società cooperativa edilizia La Rosa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 10 settembre 1969 rep. n 13788, reg. soc. n. 2766;

10) società cooperativa edilizia Cammarano Samuray, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 10 novembre 1970, rep. n. 6546, reg. soc. n. 3383/70;

11) società cooperativa edilizia Colle belvedere tiberino, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Prato, coad. Mannella in data 30 luglio 1970, rep. n. 885326, reg. soc. n. 2461/70;

12) società cooperativa edilizia Domus Cassia Volusia, soc. coop a r.l., in Roma, costituita per rogito Quaranta in data 30 novembre 1970, rep. n. 3859, reg. soc. n. 3533;

13) società cooperativa edilizia Giavellotto, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cuiotti in data 28 ottobre 1969, rep. n. 18210, reg soc. n. 3315;

14) società cooperativa edilizia La Playa 5452, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace, coad. Franci in data 8 settembre 1971, rep. n. 144798, reg. soc. n. 3031/71;

15) società cooperativa edilizia Il Giglio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 10 settembre 1969, rep. n. 13784, reg. soc. n. 2765/69;

16) società cooperativa edilizia Maria Cristina, soc. coop. a r.l. in Roma, costituita per rogito Campanini in data 11 settembre 1969, rep. n. 4392, reg. soc. n. 2916;

17) società cooperativa edilizia Danubio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 8 febbraio 1974, rep. n. 66828/29642, reg. soc. n. 1332/74;

18) società cooperativa edilizia Villa Alessia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 15 aprile 1970, rep. n. 3470, reg. soc. n. 1318;

19) società cooperativa edilizia Martorella, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colangelo, coad. di Polcini in data 30 settembre 1965, rep. n. 47903, reg. soc. n. 2484/65;

20) società cooperativa edilizia Bodonia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Angelis, coad. di Bizzarri in data 28 giugno 1972, rep. n. 13558, reg. soc. n. 2649/72;

21) società cooperativa edilizia Pratameno, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 7 maggio 1974, rep. n 731941, reg. soc. n. 2810/74;

22) società cooperativa agricola Fungicoltori del Lazio, soc. coop. a r.l., in Doganella di Latina, fraz. di Cisterna, costituita per rogito Cinotti in data 28 maggio 1969, rep. n. 17169, reg. soc. n. 2442;

23) società cooperativa agricola Orticola Filippo Corridoni, soc. coop. a r.l., in Cisterna di Latina, Borgo Flora, costituita per rogito Stippa in data 20 marzo 1972, rep. n. 9742/4486, reg. soc. n. 3134;

24) società cooperativa edilizia L.O.R.E.N.A., soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 20 marzo 1973, rep. n. 256694, reg. soc. n. 8328;

25) società cooperativa edilizia Saturno, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 5 dicembre 1968, rep. n. 117575, reg. soc. n. 6065;

26) società cooperativa di consumo La Montoriese, soc. coop. a r.l., in Montorio, fraz. di Verona, costituita per rogito Colozza in data 4 maggio 1953, rep. n. 4555, reg. soc. n. 3475;

27) società cooperativa edilizia Liviana, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Frillici in data 24 novembre 1970, rep. n. 58, reg soc. n. 11503;

28) società cooperativa edilizia L'Aquila, soc. coop. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 12 giugno 1954, rep. n. 2845, reg. soc. n. 664;

29) società cooperativa edilizia La Cupola, soc. coop. a r.l., in Teramo, costituita per rogito De Rosa, in data 11 aprile 1972, rep. n. 271, reg. soc. n. 216;

30) società cooperativa agricola cantina sociale Madonna del Ponte, soc. coop. a r.l., in Cupello (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 7 aprile 1971, rep. n. 35167, reg. soc. n. 222;

31) società cooperativa edilizia Magnolia, soc. coop. a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 17 settembre 1971, rep. n. 2889, reg. soc. n. 751;

32) società cooperativa agricola Zootecnica Val di Sangro, soc. coop. a r.l., in Paglieta (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 7 dicembre 1972, rep. n. 4374, reg. soc. n. 781;

33) società cooperativa di produzione e lavoro carico e scarico Giovanni Sacromone, soc. coop. a r.l., in Ortona (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 26 novembre 1948, rep. n. 3642, reg. soc. n. 705;

34) società cooperativa agricola Zootecnica S. Giovanni, soc. coop. a r.l., in Tornareccio (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 29 marzo 1972, rep. n. 3636, reg. soc. n. 768;

35) società cooperativa edilizia Loiano Selva, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Lovato in data 26 maggio 1972, rep. n. 3313, reg. soc. n. 19309;

36) società cooperativa edilizia Primula, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Scrivano in data 14 marzo 1974, rep. n. 138042, reg. soc. n. 20983;

37) società cooperativa edilizia Paola, in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 23 febbraio 1973, rep. n. 17212, reg. soc. n. 19958;

38) società cooperativa agricola A.C.L.I. fra operatori agricoli e frutticoltori, soc. coop. a r.l., in Castello d'Angile (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 5 agosto 1963, rep. n. 53307, reg. soc. n. 14906;

39) società cooperativa edilizia edificatrice La Sorgente, soc. coop. a r.l., in Imola (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 29 settembre 1971, rep. n. 94961, reg. soc. n. 18840;

40) società cooperativa edilizia Andrea Costa, soc. coop. a r.l., in S Pietro in Casale (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 16 marzo 1962, rep n. 4922, reg. soc. n. 14214;

41) società cooperativa agricola stalla sociale Vedegheto, soc. coop. a r.l., in Savigno (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 26 luglio 1973. rep. n. 17926, reg. soc. n. 20243;

42) società cooperativa edilizia Vetta, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 4 aprile 1964, rep. n. 53409, reg. soc. n 2492;

43) società cooperativa edilizia Acqua Chiara, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 16 maggio 1972. rep n. 16394 reg. soc. n. 3076;

44) società cooperativa edilizia ACLI S. Francesco, soc. coop a r.l., in Scorrano (Lecce), costituita per rogito Franco in data 3 novembre 1972, rep. n. 141111, reg. soc. n. 3257;

45) società cooperativa edilizia Laura, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 17 aprile 1970, rep. n. 21472/8551, reg. soc. n. 2123;

46) società cooperativa edilizia Monticelli, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 18 febbraio 1971, rep n 58045/4461, reg. soc. n. 2154;

47) società cooperativa edilizia Wassili, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 24 maggio 1972, rep. n. 16040/4579, reg. soc. n. 2215;

48) società cooperativa edilizia Valleviva, soc. coop. a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 15 aprile 1969, rep. n. 36250/16187, reg. soc. n. 575;

49) società cooperativa agricola Valtenna, soc. coop. a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 28 settembre 1974, rep. n. 8963/3247, reg. soc. n. 886.

(56)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(36/M)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(37/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(38/M)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(39/M)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(40/M)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1978 il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(41/M)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1978 il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(42/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977 il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.404.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(43/M)

Autorizzazione al comune di Lomello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Lomello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(46/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(33/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(34/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(35/M)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(44/M)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1978 il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(45/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,85	872,85	872,80	872,85	872,80	872,95	872,75	872,85	872,85	872,85
Dollaro canadese	794,10	794,10	795 —	794,10	794,16	794,10	793,80	794,10	794,10	794,10
Franco svizzero	440,69	440,69	442 —	440,69	442,25	440,69	440,60	440,69	440,69	440,70
Corona danese	151,19	151,19	151,50	151,19	151,10	151,19	151,28	151,19	151,19	151,20
Corona norvegese	169,68	169,68	169,50	169,68	169,65	169,68	169,70	169,68	169,68	169,70
Corona svedese	187,47	187,47	187,50	187,47	187,50	187,47	187,55	187,47	187,47	187,50
Fiorino olandese	384,84	384,84	385,50	384,84	385,20	384,84	385,20	384,84	384,84	384,85
Franco belga	26,632	26,632	26,65	26,632	26,65	26,63	26,648	26,632	26,632	26,65
Franco francese	185,42	185,42	185,15	185,42	185,50	185,42	185,41	185,42	185,42	185,40
Lira sterlina	1682,49	1682,49	1683,75	1682,49	1681,45	1682,40	1682,10	1682,49	1682,49	1682,40
Marco germanico	412,55	412,55	413 —	412,55	412,57	412,55	412,80	412,55	412,55	412,55
Scellino austriaco	57,58	57,58	57,52	57,58	57,57	57,58	57,615	57,58	57,58	57,60
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,68	21,98	21,87	21,98	21,79	21,98	21,98	21,98
Peseta spagnola	10,84	10,84	10,82	10,84	10,83	10,84	10,832	10,84	10,84	10,85
Yen giapponese	3,632	3,632	3,63	3,632	3,631	3,63	3,633	3,632	3,632	3,63

Media dei titoli dell'11 gennaio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,225
» 5 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Città di Trieste)	94,350
» 5 % (Beni esteri)	94,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	77,400
» 5,50 % » » 1969-84	73,350
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	71,950
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,125
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,900
» poliennali 7 % 1978	98,850
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,150
» » 9 % 1980	93,200
» » 10 % 1981	93,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872,80
Dollaro canadese	793,95
Franco svizzero	440,645
Corona danese	151,235
Corona norvegese	169,69
Corona svedese	187,51
Fiorino olandese	385,02
Franco belga	26,64
Franco francese	185,415
Lira sterlina	1682,25
Marco germanico	412,675
Scellino austriaco	57,597
Escudo portoghese	21,885
Peseta spagnola	10,836
Yen giapponese	3,632

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia

IL MINISTRO PER LA SANITA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cornelio Ferdinando, nato a Milano il 29 dicembre 1938	punti	100	su 100
2 Lancia Giuseppe, nato a Terni il 13 giugno 1938	»	100	»
3. Natalè Eraldo, nato a Spilimbergo il 29 marzo 1942	»	100	»
4. Petrocchi Nazzareno, nato ad Ascoli Piceno il 16 luglio 1943	»	100	»
5 Romito Dario, nato a Bari il 4 luglio 1945	»	100	»
6. Russo Perez Giuseppe, nato a Venezia il 13 giugno 1945 .	»	100	»
7 Sbarbaro Valentino, nato a Milano il 17 maggio 1939	»	100	»
8. Spissu Andrea, nato a Quartu S. Elena il 19 settembre 1938 .	»	100	»
9. Di Monda Vincenzo, nato a Pomigliano d'Arco l'8 gennaio 1944	»	98	»
10. Rama Stefano, nato a Milano il 2 gennaio 1942	»	98	»
11 Defanti di Sant'Oberto Carlo Alberto, nato a Genova il 19 luglio 1939	»	97	»
12. Striano Salvatore, nato a Torre Annunziata il 23 dicembre 1945	»	97	»
13 Andreotti Mario, nato a Coredo il 17 luglio 1944	»	95	»
14. Broggi Giovanni, nato a Milano il 12 giugno 1941	»	95	»
15. Grasso Enzo, nato a Fossano il 28 ottobre 1942	»	95	»
16. Ramponi Giuseppe, nato a Borgosesia il 27 marzo 1941	»	95	»
17. Regesta Giovanni, nato a Genova il 1° giugno 1942	»	95	»
18. Zibetti Adelio, nato a Gallarate il 10 ottobre 1943	»	95	»
19. Bellini Angelo, nato a Latina il 21 settembre 1942	»	94	»
20 Candelise Livia, nata a Varese il 5 giugno 1943	»	94	»
21. Dal Prà Bruno, nato a Chiuppano il 29 novembre 1945	»	94	»
22. Franciosi Attilio, nato a Caprino Bergamasco l'8 gennaio 1945	»	94	»
23. Pagliacci Alessandro, nato a Foligno il 27 settembre 1940	»	94	»
24. Prati Ruggero, nato a Lucca il 18 febbraio 1944	»	94	»
25. Paciello Marcantonio, nato a Potenza il 4 agosto 1942	»	93	»
26. Ventura Renato, nato a Zurigo il 19 gennaio 1944 .	punti	93	su 100
27. Congia Socrate, nato a Carbonia il 2 febbraio 1945 .	»	92	»
28. Ecari Ugo, nato a Roma il 28 settembre 1941	»	92	»
29 Gasco Paolo, nato a Gallarate il 29 dicembre 1942 .	»	92	»
30. Mancuso Franco, nato a Scigliano il 16 luglio 1942	»	92	»
31. Quattrocolo Giovanni, nato a Poirino il 4 ottobre 1944	»	92	»
32. Tredici Giovanni, nato a Pavia il 2 febbraio 1944	»	92	»
33. Da Villa Marta, nata a Venezia il 28 luglio 1941	»	91	»
34. Boiardi Amerigo, nato a Cremona il 9 giugno 1941	»	90	»
35. Bussone Gennaro, nato a Nola il 14 agosto 1946	»	90	»
36. De Santis Luigi, nato a Rieti l'11 novembre 1943	»	90	»
37. Filì Pietro, nato a Taranto il 3 agosto 1943	»	90	»
38. Giacopuzzi Mario, nato a S. Anna d'Alfaedo l'8 aprile 1945	»	90	»
39. Iandolo Bruno, nato a Roma il 27 marzo 1942	»	90	»
40. Milanese Clara, nata a Legnano il 3 gennaio 1943	»	90	»
41. Sergi Antonino, nato a Messina il 7 ottobre 1945	»	90	»
42. Biagini Sergio, nato a Bettona il 9 febbraio 1944	»	88	»
43. Guzzi Sergio, nato a Brescia il 23 luglio 1939	»	88	»
44. Lisi Roberto, nato a Galatina il 12 luglio 1944	»	88	»
45. Lombardi Bruno, nato a Milano il 17 febbraio 1940	»	88	»
46. Masi Giovanni, nato a Bari il 12 giugno 1939	»	88	»
47. Apale Paolo, nato a Moncalvo il 23 marzo 1945	»	87	»
48. Cavaliere Alberto, nato a Sanremo il 30 agosto 1941	»	87	»
49. Coletti Alberto, nato a Cividale del Friuli il 7 giugno 1939	»	87	»
50. Danieli Giuseppe, nato a Como il 23 agosto 1939	»	87	»
51. Tamburrino Vincenzo Ferruccio, nato a Montenerodomo il 15 agosto 1937	»	87	»
52. Turazzi Sergio, nato a S. Maria di Zevio (Verona) l'8 aprile 1944 .	»	87	»
53. Pavarallo Maria Cristina, nata a Canelli il 21 gennaio 1944	»	86	»
54. Arena Roberto, nato a Lucca il 27 gennaio 1943	»	85	»
55. Bartiromo Umberto nato a Nocera Superiore il 3 giugno 1939	»	85	»
56. Carbonin Costantino, nato a Padova il 24 maggio 1945	»	85	»
57. D'Andrea Giovanni, nato a Napoli il 19 gennaio 1942	»	85	»
58. Gigante Nicola nato a Taranto il 3 ottobre 1942	»	85	»
59. Murri Luigi, nato a Mesagne il 1° aprile 1942	»	85	»
60. de Michelini Edoardo, nato a Trieste il 4 aprile 1936	»	83	»
61. Parisen Toldin Pietro, nato a Monselice il 17 febbraio 1939	»	83	»
62. Ascheri Cristoforo, nato a Imperia il 16 gennaio 1941	»	82	»
63. Del Conte Italo, nato a Venezia il 25 gennaio 1941	»	82	»
64. Frigo Albarosa, nata a Canove di Roana il 29 ottobre 1941	»	82	»
65. Lastilla Marcello nato a Bari il 9 ottobre 1939	»	82	»
66. Mannocci Alfredo, nato a Pisa il 4 aprile 1939	»	82	»

67. Palma Romeo Antonio, nato a Calimera il 31 maggio 1939 .	punti	82	su 100
68. Tralli Guido, nato a S. Agostino - Frazione Mirabello il 20 settembre 1943	»	82	»
69. De Caro Emilio, nato a Catanzaro il 24 ottobre 1944 .	»	81	»
70. La Rovere Lucio, nato a Tripoli il 4 aprile 1941	»	81	»
71. Ventura Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti l'11 novembre 1943	»	81	»
72. Aiello Umberto, nato a Milano il 21 gennaio 1940	»	80	»
73. Fiore Giovanni, nato a Eboli il 1° dicembre 1941	»	80	»
74. Silvestri Maurizio, nato a Roma il 6 aprile 1945	»	80	»
75. Avesani Alberto, nato a Verona il 18 gennaio 1943 .	»	78	»
76. Cardinali Alberto, nato a Pesaro il 7 ottobre 1940	»	78	»
77. De Palo Renato, nato a Milano l'11 dicembre 1944	»	78	»
78. Roncolato Giorgio, nato a Roncà il 10 maggio 1940 .	»	78	»
79. Sandretti Giancarlo, nato a Milano il 3 marzo 1936	»	78	»
80. Bassi Sirio, nato a Carnago il 3 novembre 1943	»	77	»
81. Montevecchi Maria Teresa, nata a Faenza il 18 gennaio 1940	»	77	»
82. Alberti Giuseppe, nato a Rovigo il 13 febbraio 1944 .	»	76	»
83. Beltramelli Adriano, nato a Crema il 26 novembre 1943	»	76	»
84. De Benedetti Marco, nato ad Asti il 29 aprile 1942	»	76	»
85. Vurchio Anna Maria, nata ad Asti il 5 marzo 1944	»	76	»
86. Bionda Enrico, nato a Piacenza il 21 novembre 1943	»	75	»
87. Conte Cosma, nato a Oria il 6 dicembre 1940	»	75	»
88. Cusumano Vincenzo, nato a Castelvetrano il 22 ottobre 1940 .	»	75	»
89. Fasullo Silvio, nato a S. Margherita Belice il 6 luglio 1942	»	75	»
90. Kukoč Silva, nato a Spalato il 29 luglio 1938	»	75	»
91. Pessina Romano, nato a Villasanta il 28 febbraio 1936 .	»	75	»
92. Stanig Luigi, nato a Gorizia il 31 agosto 1936	»	75	»
93. Vanzetti Felice, nato a Carmagnola il 18 marzo 1943	»	75	»
94. de Stefano Francesco, nato a Monteforte Irpino il 20 marzo 1936 .	»	74	»
95. Roca Vincenzo, nato a S. Agata di Puglia il 9 ottobre 1945	»	74	»
96. Salsa Francesco, nato a Bagheria il 25 aprile 1943	»	74	»
97. Casale Giuseppe, nato a Teora il 4 ottobre 1941	»	73	»
98. Scoleri Giuseppe, nato a Napoli il 29 maggio 1938	»	73	»
99. Trabattoni Gianriccardo, nato a Milano il 6 gennaio 1938	»	73	»
100. Barbieri Fabrizio, nato a Parma l'8 marzo 1944	»	72	»
101. Campo Rosario, nato a Chiaramonte Gulfi il 24 luglio 1945	»	72	»
102. Castellani Giorgio, nato a Laveno Mombello il 29 aprile 1943	»	72	»
103. Di Stefano Francesco, nato a Porcari il 14 settembre 1944	»	72	»
104. Licandro Anna Maria, nata a Librizzi il 9 maggio 1943 .	»	72	»
105. Merlini Luciano, nato a Brunico il 13 gennaio 1942 .	»	72	»
106. Pinelli Pietro, nato a Mantova l'8 aprile 1944	»	72	»
107. Rimondini Pier Luigi, nato a Montalto di Castro il 17 ottobre 1939 .	»	72	»
108. Simone Mario, nato a Fiume il 15 agosto 1943	punti	72	su 100
109. Avenia Vincenzo, nato a Canicattì il 14 luglio 1931	»	70	»
110. Bellanti Giovanni Maria, nato a Pesaro il 2 luglio 1946	»	70	»
111. Bissi Germano, nato a Ravenna il 27 gennaio 1938	»	70	»
112. Damiani Andrea, nato a Livorno il 21 dicembre 1940	»	70	»
113. Gastaldo Giovanni, nato a Ponzano Veneto il 10 maggio 1935	»	70	»
114. Lozza Mauro, nato ad Alessandria l'11 febbraio 1941	»	70	»
115. Lunardi Giovanni Vincenzo, nato a Capannori il 28 aprile 1939	»	70	»
116. Masetti Elio, nato a S. Giorgio su Legnano il 10 marzo 1938	»	70	»
117. Realdon Anacleto, nato a S. Urbano il 10 giugno 1944	»	70	»
118. Tortorici Giovanni, nato a Trapani l'8 marzo 1945	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(130)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 231/Sanità in data 25 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1976, n. 1206, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

Barresi dott. Aldo, funzionario coordinatore in servizio presso il comitato regionale di controllo, sezione di Como;

Pozzoli dott.ssa Donata, funzionario regionale veterinario, esperto, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Como;

Corsico dott. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, Università di Milano;

Vacirca prof. Giuseppe, ordinario di semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, Università di Milano;

Invernizzi dott. Franco, veterinario consorziale di Lecco.

Segretario:

Morosi dott. Giuseppe, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 ottobre 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(13704)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 52 in data 5 maggio 1976 integrato con provvedimento n. 64 del 26 agosto 1976 dell'assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, con nota n. 102/15 in data 12 gennaio 1977;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore, in servizio presso la sezione del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Savona.

Componenti:

Puccio dott Giovanni, dirigente in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Genova;

Galli prof. Tomaso, primario medico presso l'ospedale civile di Sanremo;

Gabetti prof. Domenico Cesare, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Ventimiglia;

Caracciolo dott. Renato, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia;

Artale dott. Ottavio, medico condotto del comune di Arma di Taggia.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia, via Nizza, 6, Imperia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 1° settembre 1977

Il presidente: CAROSSINO

(12554)

REGIONE ABRUZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 156/6 del 3 ottobre 1973, debitamente esecutiva nei modi di legge, con la quale il consiglio regionale ha approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1972;

Visto l'avviso, conseguenzialmente emanato dal medico provinciale di Teramo, in data 20 maggio 1974, prot. 1737;

Visti gli atti del concorso ed in particolare i verbali resi dalla commissione giudicatrice, nominata con delibera del consiglio regionale d'Abruzzo n. 33/29 del 3 giugno 1976, debitamente esecutiva;

Visto il provvedimento n. 7725 del 21 dicembre 1976, con cui le candidate sono state ammesse al concorso;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso in parola da parte delle candidate;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la R.G. 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera:

1) è approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1972, secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di esse:

1. D'Isidoro Dina, punti 51,70/100;
2. De Dominicis Elisabetta, punti 51,30/100;

2) le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuno di esse indicate:

1) D'Isidoro Dina, Campli;
2) De Dominicis Elisabetta, Castellalto;

3) di dare mandato al medico provinciale di Teramo di provvedere a comunicare, agli enti interessati, i nominativi dei vincitori e degli eventuali sostituti, in caso di rinuncia o per altro motivo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 22 dicembre 1977

Il presidente: RUSSO

Il segretario: COSTANTINI DI GIACOMO

(77)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1786 in data 3 giugno 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna, nonchè le proposte dell'ordine dei medici di Reggio Emilia e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Martilli prof. Marcello, funzionario regionale.

Componenti:

Gobbi prof. Franco, primario di medicina dell'arcispedale di Reggio Emilia;

Motta prof. Riccardo, primario di chirurgia dell'arcispedale di Reggio Emilia;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Fantuzzi dott. Eros, medico condotto di Reggio Emilia.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 29 dicembre 1977

Il medico provinciale: BATTIATI

(164)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 1942 dell'8 giugno 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto prot. n. 1491 del 3 giugno 1977, con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Esaminati i verbali della commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 9 dell'11 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso indicato in premessa nella seguente formulazione:

1. Paganelli Lamberto . . . . punti 49,690 su 100
2. Borghesi Giancarlo . . . . » 48,367 »
3. Subini Pier Carlo . . . . . » 46,310 »
4. Oriani Rosa . . . . . » 44,075 »
5. Melandri Marzio . . . . . » 39,000 »

Tutto ciò premesso, visto l'ordine della graduatoria di merito.

Viste le preferenze espresse nelle domande di partecipazione al concorso stesso dai candidati risultati idonei;

Decreta:

I medici sottoindicati vengono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed agli stessi vengono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Paganelli Lamberto, condotta di S. Zaccaria di Ravenna;

2) Borghesi Giancarlo, condotta di Mezzano Ravenna;

3) Subini Pier Carlo, condotta di Alfonsine;

4) Oriani Rosa, seconda condotta di Casola Valsenio;

5) Melandri Marzio, condotta di Lavezzola-Conselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 13 dicembre 1977

Il medico provinciale: LIPPI

(13560)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(81/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(85/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «AMEDEO DI SAVOIA» DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(78/S)

OSPEDALE CIVILE «GIOVANNI XXIII» DI GIOIA TAURO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(80/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, a:

un posto di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente del servizio autonomo di emodialisi.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la carriera direttiva (gruppo «A»).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(83/S)

OSPEDALE «CHIARENZI» DI ZEVIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(84/S)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(86/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F TRABATTONI G. RONZONI» DI SEREGNO

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1978, alla pag. 95, all'ultimo comma, dove è scritto: «Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in *Milano*», leggasi: «Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in *Seregno* (*Milano*)».

(100-S)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Errata-corrige

Nell'avviso concernente il concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 24 dicembre 1977, pag. 9490, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto: « ..*ad un posto* di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche», leggasi: « ..*a tre posti* di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche».

(101/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 ottobre 1977, n. **88.**

Norme per il rinvio delle elezioni comunali previste per il mese di novembre 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 29 *ottobre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali previste per il mese di novembre 1977 avranno luogo entro il primo semestre dell'anno 1978.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 ottobre 1977

BONFIGLIO

MURATORE

(13853)

LEGGE 31 ottobre 1977, n. **89.**

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 5 *novembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate ai competenti uffici, anche tramite i comuni, entro il 15 novembre 1977 ».

Art. 2.

Le agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, possono essere concesse anche per il grano duro utilizzato per la semina nell'annata agraria 1977-78.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, l'istituto regionale per il credito alla cooperazione può utilizzare il fondo di garanzia previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 31 ottobre 1977, n. **90.**

Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, concernente nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 5 *novembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 57, è soppresso.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1977

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 31 ottobre 1977, n. **91.**

Istituzione della commissione regionale per il commercio ambulante e della commissione regionale consultiva per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 5 *novembre* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COMMISSIONE REGIONALE PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 1.

E' istituita, presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio, la commissione per il commercio ambulante di cui all'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 2.

La commissione è presieduta dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal dirigente coordinatore del gruppo commercio dell'assessorato, ed è composta:

a) da tre rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

b) da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti regionalmente più rappresentative;

c) da un rappresentante delle camere di commercio designato dall'unione regionale delle camere di commercio della Sicilia;

d) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente.

Art. 3.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui all'art. 8 compete, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella stessa misura fissata per i direttori regionali.

I componenti delle commissioni comunali di cui all'art 3 della citata legge n. 398 del 1976 non possono far parte della commissione regionale.

Titolo II

COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI

Art. 4.

E' istituita, presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio, la commissione regionale consultiva per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La commissione svolge, nell'ambito della Regione, le attribuzioni della commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Art. 5.

La commissione è presieduta dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'assessorato, ed è composta:

a) da un dirigente dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

b) da un dirigente della ragioneria generale della Regione;

c) da un dirigente dell'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste;

d) da un dirigente dell'assessorato regionale della sanità;

e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

f) da due rappresentanti delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute;

g) da tre rappresentanti delle confederazioni nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 6.

La commissione è integrata, di volta in volta, e separatamente, a seconda che si trattino argomenti attinenti ad uno dei tre distinti settori merceologici:

a) per i prodotti ortofrutticoli: da due rappresentanti dei produttori agricoli, da due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, da due rappresentanti degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

b) per le carni: da due rappresentanti degli allevatori, da due rappresentanti dei commercianti della carne, da due rappresentanti degli industriali che provvedono alla lavorazione e conservazione delle carni;

c) per i prodotti ittici: da due rappresentanti dei produttori del settore ittico, da due rappresentanti dei commercianti dei prodotti ittici, da due rappresentanti degli industriali che provvedono alla lavorazione e conservazione dei prodotti ittici.

I componenti di cui al presente articolo sono scelti dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio su terne designate dalle organizzazioni regionali di categoria.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente

Art. 7.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui al seguente articolo, estranei all'amministrazione regionale, compete, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella stessa misura fissata per i direttori regionali.

TITOLO III

Norme comuni

Art. 8.

Ai lavori delle commissioni istituite con la presente legge possono essere chiamati a partecipare esperti nelle questioni da trattare, senza diritto di voto.

Art. 9.

Le commissioni sono convocate dal presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 600.000, si provvede a carico dello stanziamento del cap 24209 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

(13123)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1977, n. **41.**

Eliminazione dei residui di stanziamento discendenti da limiti di impegno per contributi trentacinquennali e ventennali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I residui di stanziamento dell'esercizio 1976 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive integrazioni, sono eliminati per gli importi sottoindicati:

Cap. 607	L.	74.000.000	
Cap. 608	»	418.000.000	
Cap. 632	»	118.000.000	
Cap. 633	»	174.000.000	
Cap. 723	»	257.000.000	
			L. 1.041.000.000

Gli importi suddetti saranno stanziati sugli stessi o corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio 2011.

Art. 2.

I residui di stanziamento degli esercizi 1975 e 1976 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 27 maggio 1975, n. 42, sono eliminati per gli importi sottoindicati:

Residui 1975:			
Cap. 515	L.	100.000.000	
			L. 100.000.000
Residui 1976:			
Cap. 501	L.	200.000.000	
			» 200.000.000
			L. 300.000.000

Gli importi suddetti saranno stanziati sugli stessi o corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi:

2010 per le eliminazioni in conto residui 1975;
2011 per le eliminazioni in conto residui 1976.

Art. 3.

I residui di stanziamento dell'esercizio 1976 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, e successive integrazioni, sono eliminati per l'importo sottoindicato:

Cap. 591 . . L. 484.000.000 — L. 484.000.000

L'importo suddetto sarà stanziato sullo stesso o corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 2011.

Art. 4.

I residui di stanziamento degli esercizi 1975 e 1976 discendenti dai limiti di impegno fissati dalla legge regionale 15 luglio 1974, n. 11, e successive integrazioni, sono eliminati per gli importi sottoindicati:

Residui 1975:

Cap. 653 . L. 1.200.000.000 — L. 1.200.000.000

Residui 1976:

Cap. 653 . . L. 2.200.000.000 — » 2.200.000.000

L. 3.400.000.000

Gli importi suddetti saranno stanziati sugli stessi o corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi:

1995 per le eliminazioni in conto residui 1975;

1996 per le eliminazioni in conto residui 1976.

Art. 5.

Il residuo di stanziamento dell'esercizio 1976 discendente dal limite di impegno fissato dalla legge regionale 3 gennaio 1975, n. 1, è eliminato per l'importo sottoindicato:

Cap. 580 . . . . L. 181.000.000 — L. 181.000.000

L'importo suddetto sarà stanziato sullo stesso o corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 2011.

Art. 6.

I residui di stanziamento degli esercizi 1975 e 1976 discendenti dal limite di impegno fissato dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 48, sono eliminati per gli importi sottoindicati:

Residui 1975:

Cap. 658 . . . L. 300.000.000 — L. 300.000.000

Residui 1976:

Cap. 658 . . L. 300.000.000 — » 300.000.000

L. 600.000.000

Gli importi suddetti saranno stanziati sugli stessi o corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi:

1995 per le eliminazioni in conto residui 1975;

1996 per le eliminazioni in conto residui 1976.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 novembre 1977

VERRASTRO

(13718)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1977, n. **42.**

Interventi per migliorie ad attrezzature ricettive preesistenti sull'intero territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione concede sovvenzioni in conto capitale nella proporzione del quaranta per cento (40 %) delle spese sostenute fino ad un ammontare di lire cinque milioni per ciascun esercizio per lavori di ammodernamento o per il rinnovo dei servizi in alberghi, pensioni, locande, ristoranti e locali adibiti all'esercizio di affittacamere, ubicati in qualunque comune del territorio regionale e per tutte le categorie di appartenenza.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi esclusivamente ai titolari della relativa licenza di esercizio.

Art. 3.

Opere ammesse al beneficio

Le opere di cui all'art. 1 riguardante il miglioramento dei servizi, degli accessori igienico-sanitari, degli impianti di riscaldamento e per la confezione dei pasti. La sovvenzione non è cumulabile con nessun'altra provvidenza disposta dalla Regione allo stesso titolo.

Art. 4.

Procedure e modalità per accedere alla sovvenzione

Le domande di sovvenzione dirette al presidente della giunta regionale sono presentate al sindaco del comune che le istruisce, esprime un parere di merito e le rimette alla Regione entro un mese dalla presentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

La giunta regionale, su parere del comitato tecnico di consulenza turistico-alberghiera (art. 10 della legge n. 32) e sentita la competente commissione consiliare, approva entro il 30 giugno il programma di intervento.

Le domande devono essere accompagnate dalla documentazione seguente:

a) relazione e preventivo delle opere da eseguire;

b) documentazione atta a dimostrare la titolarità dell'esercizio;

c) assenso ai lavori da parte dei proprietari dell'immobile, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente;

d) concessione edilizia comunale, ove richiesta dalla natura delle opere;

e) impegno scritto del richiedente a continuare per almeno dieci anni nello stesso immobile l'attività dichiarata.

Art. 5.

Concessione delle sovvenzioni

Le sovvenzioni sono concesse con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Con la deliberazione, la giunta fissa i termini entro i quali i lavori o le iniziative devono essere portati a compimento ed eroga il 40 % della sovvenzione concessa.

La liquidazione finale, a saldo della sovvenzione, ha luogo dopo accertamento, da parte del dipartimento attività produttive, ufficio turismo, della regolare e puntuale esecuzione delle opere previste.

Art. 6.

Revoca delle sovvenzioni

La concessione della sovvenzione può essere revocata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:

a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nel relativo decreto;

b) qualora prima della scadenza del vincolo, venga mutata la destinazione del bene.

In tal caso si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, a carico di apposito capitolo di entrata così denominato: « Recupero contributi concessi per opere concernenti le attrezzature ricettive ».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni per rendere disponibili, allo specifico capitolo di spesa, le somme recuperate ai sensi del comma precedente.

Art. 7.
Oneri finanziari

L'onere complessivo previsto per l'attuazione della presente legge è valutato in L. 900.000.000 per il periodo dal 1977 al 1981, di cui L. 50.000.000 per il 1977.

La spesa farà carico al cap. 5870 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

La copertura finanziaria è assicurata come segue:

per il 1977 dallo stanziamento già previsto al cap. 5870 del relativo bilancio;

per gli anni dal 1978 al 1981 dagli stanziamenti relativi alla voce « Progetto turismo, interventi già avviati » di cui al quadro finanziario pluriennale allegato al bilancio 1977.

Art. 8.
Norme transitorie e finali

Con la presente legge si intende abrogata la n. 40 del 21 dicembre 1973, fatta salva l'attuazione dei programmi di intervento elaborati e approvati sulla base della predetta legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa relative.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 novembre 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1977, n. 43.
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'ESAB.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, sono, rispettivamente, così modificati:

Il collegio dei revisori dei conti, composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Del collegio fanno parte un rappresentante designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n 386, tre rappresentanti effettivi e due supplenti, iscritti all'albo dei revisori, eletti dal consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 novembre 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1977, n. **44.**
Legge regionale n. 8 del 1977 - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale n. 36 del 1975 circa anticipazioni per lavori di completamento ospedali e lotti funzionali dei medesimi - Aumento limite di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni da concedere nel 1977 non potranno superare complessivamente la somma di L. 8.000.000.000 e faranno carico al cap. 4410: "Anticipazioni sui mutui per il completamento e ampliamento di opere ospedaliere" ».

Gli accertamenti del cap. 1250 dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 saranno determinati dall'ammontare degli impegni assunti a carico del cap. 4410 della spesa entro il limite massimo della somma indicata al comma precedente.

L'assessore regionale alle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 novembre 1977

VERRASTRO

(13719)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780140)